



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO COMUNALE N. 2 DEL 10/02/2026

OGGETTO:

Assistenza legale in sede stragiudiziale. Affidamento incarico all'Avvocato Alessandro Licci Marini di Torino – Assunzione impegno di spesa

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Bianze' si trova a dover gestire la situazione di profondo disagio sociale nella quale versa un proprio cittadino;

Considerato che il Sindaco, nella propria qualità di Ufficiale di Governo, è Ufficiale Sanitario ed Ufficiale di P.S. e, in quanto tale, responsabile della tutela della salute e dell'incolumità dei residenti;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 3/2/2026 di affidamento dell'incarico allo studio legale **Avv. Alessandro Licci Marini** (P.I. 09055280011) con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele n. 111;

Visto in preventivo di spesa approvato con la stessa Deliberazione di Giunta n. 11 del 03/02/2026 pervenuto con mail del prot. 463 del 29/01/2026 il quale prevede i seguenti costi:

Onorari	€.	650,00
Spese generali ex art. 13	€.	97,50
C.P.A. (4%)	€.	29,90
Base imponibile	€.	777,40
IVA (22%)	€.	171,03
Totale parziale	€	948,43
Ritenuta d'acconto (20%)	€.	149,50
Totale a pagare	€	798.93

Il totale lordo presumibile è pertanto pari ad € 948,43;

Ritenuto che sussistano profili normativi altamente complessi, che necessitano l'analisi di un professionista qualificato per comprendere quali siano esattamente gli obblighi del Sindaco di fronte a questa situazione;

Rilevato che il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede in materia di servizi legali una disciplina i cui contenuti non risultano più "coincidenti" con quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 (il vecchio codice dei contratti);

Evidenziato che, qualora una pubblica amministrazione necessiti di una consulenza, un servizio o un patrocinio legale, può valersi alternativamente di tre possibili soluzioni a seconda della natura delle prestazioni richieste:

- può ricorrere all'assunzione di un lavoratore subordinato tramite un concorso pubblico;
- può affidare un incarico esterno tramite un contratto d'opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 ss.);
- può procedere all'aggiudicazione di un appalto di servizi che presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.) tramite una procedura di gara e relativa scelta del contraente mediante le regole del codice dei contratti;

Atteso che le modalità di conferimento previste vedono da sempre contrapposte due esigenze, ovvero:

- da una parte, la necessità di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza;
- dall'altra parte l'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario, tenendo conto della complessità della causa e della dovuta esperienza richiesta.

Dato Atto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il singolo incarico di patrocinio, conferito a un legale nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell'ente:

- è riconducibile al contratto d'opera intellettuale;
- il suo inquadramento sistematico lo colloca nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo;
- resta escluso dall'ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d'opera intellettuale.

Precisato che, nell'ipotesi in cui, invece, l'incarico non si esaurisse nel patrocinio legale, ma avesse ad oggetto un servizio più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, è configurabile un appalto di servizi;

Dato Atto, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, va esclusa la necessità di ricorrere ad una specifica procedura di gara per il conferimento di un singolo incarico di patrocinio legale in relazione a uno specifico procedimento giudiziario;

Richiamato l'art. 56, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale annovera i servizi legali tra i "contratti esclusi", ovvero sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara).

Precisato che secondo il Consiglio di Stato (sentenza 2776/2025) " ... l'esclusione riguarda l'applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l'individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA), ma non elide al tempo stesso la natura "pubblica" del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista ...";

VISTI, in particolare:

- l'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i "contratti esclusi", qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice;
- L'art. 3, D.Lgs. 36/2023, il quale contempla, a sua volta, il principio dell'accesso al mercato secondo cui: "Le stazioni appaltanti ... favoriscono ... l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità";

Appurato che, alla luce di questo inquadramento normativo, il Consiglio di Stato ritiene che per i "servizi legali", cioè quelli almeno non forniti in forma organizzata, per i quali si applicano le procedure semplificate o "alleggerite" di cui all'art. 127, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'amministrazione appaltante:

- non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del codice dei contratti;
- risulta comunque chiamata ad osservare procedure che, in qualche misura, consentano alla amministrazione stessa di scegliere il relativo contraente (ossia il professionista) nel rispetto di taluni specifici principi tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza.

Dato Atto Che:

- l'Ente intestato non possiede professionalità adeguate nel contesto della propria dotazione organica;
- l'Avv. Alessandro Licci Marini (P. IVA 09055280011) con studio professionale in Torino, Corso Vittorio Emanuele, 111 (10128 - TO), è un rinomato professionista che ha indicato in proposito il preventivo economico delle proprie competenze;

Preso Atto che l'art. 9, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico e che, pertanto, alla luce delle nuove disposizioni è opportuno acquisire preventivo di spesa in ordine all'attività professionale da affidare;

Richiamata la Sentenza del 06.06.2019 della Corte di Giustizia UE emessa nella causa C264/18, con la quale il giudice comunitario ha chiarito che le prestazioni di servizi fornite da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. La natura fiduciaria e la riservatezza non consentono, pertanto, procedure comparative, giustificando così l'esclusione della direttiva sugli appalti pubblici;

Ritenuto di procedere con affidamenti di natura fiduciaria e che, in ogni caso, la modesta entità del compenso previsto consente l'affidamento diretto poiché non appare in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, in ragione della sua ridotta dimensione in relazione all'esiguo valore del servizio;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento, con le modalità previste dall'art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 50/2016 del servizio di supporto in oggetto;

Considerato che occorre pertanto assumere il relativo impegno di spesa per quanto dovuto sul capitolo 140/75/1 anno 2026;

Dato atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028 ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026 - 2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13/01/2026 con la quale viene approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Di procedere all'assunzione di idoneo impegno di spesa per lo svolgimento dell'attività di assistenza legale per la gestione di una situazione di profondo disagio sociale nella quale versa un proprio cittadino allo Studio Legale Avv. Alessandro Licci Marini (P.I. 09055280011) con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele n. 111;

Di dare atto che per tale attività professionale viene richiesto il corrispettivo per la somma complessiva di **€ 948,43**; al lordo delle ritenute di legge;

Di imputare la spesa complessiva di **€ 948,43** sul capitolo 140/75/1 anno 2026;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;

Di precisare che il presente affidamento è identificato sulla PCP del portale ANAC con il codice alfanumerico: **b5c6ce26-47c0-403c-8971-35fd2b7f98f6**;

Di dare atto che, ai fini della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG assegnato è il seguente: **BA5687D899**

Di comunicare il suddetto impegno ai terzi interessati, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e alla sezione del sito "Amministrazione trasparente" in adempimento del combinato disposto dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Scaglia Stefano
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e del DPCM 13/11/2014)